

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016  
460/2016/R/EEL**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO TRA IMPRESE DISTRIBUTRICI E UTENTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

**VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- il Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Regolamento CE 1060/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL) e s.m.i. ed in particolare l'Allegato C;
- la determinazione della Direzione Mercati dell'Autorità 20 febbraio 2014, 3/DMEG/2014 (di seguito: determinazione 3/DMEG/2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 268/2015/R/EEL, l'Autorità ha approvato il Codice di rete per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo o Codice), definendo in particolare la disciplina relativa alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio;
- il citato provvedimento, adottato con esteso procedimento di partecipazione dei soggetti interessati che ha previsto, tra l'altro, l'emanazione di due documenti per la consultazione e due incontri del gruppo di lavoro, a tal fine costituito ai sensi della

determinazione 3/DMEG/2014 (di seguito: gruppo di lavoro), ha individuato, con particolare riferimento alla fatturazione del servizio:

- le tipologie di fattura che l'impresa distributrice emette in relazione al servizio di trasporto e alle diverse prestazioni erogate o corrispettivi applicati all'utente ad altro titolo;
- i termini per l'emissione delle fatture e le scadenze di pagamento delle stesse;
- le modalità di invio e il contenuto di dettaglio dei documenti di fatturazione;
- in particolare, in relazione alle tipologie di fattura e ai contenuti delle medesime, le fatture emesse dalle imprese distributrici ai sensi del Codice sono classificate in:
  - a) fatture di ciclo, comprensive di tutte le partite attinenti al servizio di trasporto, nonché delle rettifiche di conguaglio (rettifiche relative a dati di misura stimati precedentemente fatturati);
  - b) fatture di rettifica, relative alla fatturazione di rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto, diverse da quelle già contenute nell'ambito delle fatture di ciclo;
  - c) fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, attinente alla fatturazione di corrispettivi o prestazioni diversi da quelli fatturati nell'ambito della fatturazione di ciclo (es. corrispettivo *CMOR*, bonus elettrico);
- la deliberazione 268/2015/R/EEL, in particolare il comma 6.5, ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati di definire con proprie determinazioni la standardizzazione del contenuto informativo di dettaglio delle fatture, anche in esito ad appositi incontri del gruppo di lavoro e, conseguentemente, l'implementazione di alcune disposizioni di cui all'Allegato C, relative in particolare a:
  - le specifiche di dettaglio, anche di carattere informatico, del contenuto delle fatture, individuato nell'Appendice 1 del citato Allegato;
  - eventuali ulteriori voci da considerare nell'ambito delle fatture di rettifica e ulteriori prestazioni o corrispettivi;
  - le modalità di aggregazione delle voci relative a ciascuna tipologia di fattura;
  - eventuali ulteriori aspetti di carattere tecnologico inerenti alla standardizzazione dei flussi in oggetto anche in relazione al criterio di codifica dei file inviati inerenti alle diverse tipologia di fattura;
- l'Allegato C prevede, infine, che le imprese distributrici siano tenute all'emissione delle fatture di ciclo e rettifica sempre entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura ai sensi del TIME; ciò al fine di assicurare che le fatture siano emesse con modalità omogenee e coerenti agli obblighi di comunicazione previsti dal TIME e dalla deliberazione 65/2012/R/EEL.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a seguito all'approvazione del Codice di rete tipo, la Direzione Mercati ha avviato le attività propedeutiche alla definizione degli standard di fatturazione e all'implementazione di quanto previsto al citato comma 6.5, che hanno avuto inizio con un incontro del gruppo di lavoro in data 16 luglio 2015; tali attività sono state successivamente articolate:

- in una fase iniziale focalizzata al completamento del contenuto di dettaglio delle diverse tipologie di fatture;
- in una seconda fase, finalizzata alla definizione dei tracciati *xml*, nonché di eventuali ulteriori aspetti di carattere tecnologico inerenti alle modalità di gestione dei flussi informativi relativi alle fatture;
- nell'ambito di tali attività funzionali alla standardizzazione delle fatture è stata espressa da alcuni operatori e loro associazioni rappresentative la necessità di:
  - a) valorizzare al meglio le *best practice* già esistenti, ciò anche in considerazione dei vincoli tecnici dei programmi gestionali (più diffusi) in uso per la fatturazione;
  - b) limitare gli adeguamenti di tali programmi al fine di non comprometterne le *performance* raggiunte;
- in particolare, nell'ambito dei lavori propedeutici alla definizione del contenuto delle diverse tipologie di fattura, alcuni utenti e loro associazioni hanno espresso la necessità, per via essenzialmente dei limiti tecnici sopra menzionati e delle prassi adottate in relazione alla gestione delle rettifiche di conguaglio, precedentemente non evidenziati, di semplificare il contenuto dell'Appendice 1 dell'Allegato C; in particolare è stato richiesto di prevedere:
  - a) la gestione unitaria degli importi relativi al mese di competenza, cui la fatturazione di ciclo fa riferimento, con gli importi relativi alle rettifiche di conguaglio, diversamente da quanto indicato nella citata Appendice 1 che invece dispone la separazione di tali voci per mese di competenza;
  - b) l'accorpamento dei corrispettivi da fatturare per unità di misura (€punto di prelievo, €kW, €kWh, €kVarh) senza fornire evidenza separata dei corrispettivi relativi agli oneri di sistema da quelli relativi alla distribuzione, come invece previsto nell'attuale formulazione della medesima Appendice;
- in tale fase iniziale gli operatori hanno inoltre evidenziato la necessità di definire in maniera unitaria i tracciati delle fatture di ciclo e quelli degli altri tipi di fatture, senza prevedere fasi temporali distinte per la loro standardizzazione, come invece proposto dall'Autorità nell'ambito del gruppo di lavoro del 16 luglio 2015, ciò al fine di evitare, a detta dei medesimi soggetti, onerosi parallelismi nei sistemi di gestione della fatturazione;
- nell'ambito delle suddette attività propedeutiche alla definizione degli standard, gli operatori, in particolare gli utenti del trasporto, hanno anche sottolineato la necessità di inserire nelle fatture l'indicazione del codice del flusso delle misure, previsto ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL, sulla base delle quali viene emessa la fattura; le motivazioni alla base di tale richiesta risiedono, a parere di tali operatori, principalmente nella necessità di riconciliare gli importi fatturati con i dati di misura trasmessi ai sensi del TIME e semplificare quindi le connesse attività di verifica;
- infine, la principale impresa distributrice, in relazione ai tempi di implementazione, ha segnalato che, per intervenire principalmente sulla codifica in *xml* dei flussi, purché questi non si discostino significativamente da quelli già utilizzati per l'invio delle fatture ai venditori, sono necessari non meno di 5 mesi e che successivamente

a tali attività deve essere previsto un periodo di verifica e collaudo dei nuovi standard stimabile in non meno di circa 3 mesi.

**RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:**

- al fine di contenere gli oneri per tutti i soggetti coinvolti e consentire l'adozione tempestiva delle nuove fatture standardizzate, limitare, per quanto possibile, gli adeguamenti ai sistemi di fatturazione necessari all'implementazione dei nuovi standard;
- accogliere, pertanto, la richiesta di semplificare il contenuto delle fatture di ciclo e rettifica e prevedere quindi che il contenuto di dettaglio di ciascuna tipologia di fattura sia riformulato, rimandandone la completa e conclusiva definizione nell'ambito della stesura delle specifiche informatiche di dettaglio e delle relative determinazioni in esito alle attività previste al comma 6.5 della deliberazione 268/2015/R/EEL;
- prevedere che i tracciati delle diverse tipologie di fattura siano definiti in maniera unitaria, fatta salva la necessità di rimandare ad una fase successiva la standardizzazione delle fatture relative alle prestazioni di qualità commerciale nonché la rendicontazione degli indennizzi;
- riformulare coerentemente l'Allegato C al Codice di rete tipo;
- prevedere che le disposizioni relative ai capitoli 2 e 4, ad eccezione del paragrafo 2.9, lettere g. e h. dell'Allegato C della deliberazione 268/2015/R/EEL, riformulato ai sensi della presente deliberazione, si applichino decorsi 8 mesi dal completamento dell'attività previste al comma 6.5 della deliberazione 268/2015/R/EEL e comunque non prima dell'1 aprile 2017, garantendo in tale periodo un'adequata fase di test e collaudo;
- rinviare a successivi approfondimenti la valutazione di misure atte a rafforzare gli obblighi sopra richiamati in merito alla coerenza tra i dati di misura messi a disposizione ai sensi del TIME e dalla deliberazione 65/2012/R/eel e quelli oggetto di fatturazione
- 

**DELIBERA**

1. di modificare l'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/EEL nei termini di seguito indicati:
  - a) il comma 1.2 è soppresso;
  - b) il comma 2.5 è sostituito dal seguente:

“2.5 La fattura di ciclo ha come oggetto gli importi attinenti ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi inclusi gli oneri generali di sistema e i corrispettivi per prelievi di energia reattiva, con riferimento al mese M.”;

- c) al comma 3.3 le parole “di tali dati ai sensi del comma 18.7 del TIME.” sono sostituite dalle seguenti parole “dei dati ai sensi del TIME.”
- d) l’Appendice 1 è soppressa;
2. di stabilire che il contenuto di dettaglio delle diverse tipologie di fattura sia definito nell’ambito della stesura delle specifiche informatiche funzionali alla definizione dei tracciati *xml* in esito alle attività previste al comma 6.5 della deliberazione 268/2015/R/EEL;
  3. di stabilire che le disposizioni relative ai capitoli 2 e 4 dell’Allegato C della deliberazione 268/2015/R/EEL, ad eccezione delle lettere g. e h. del paragrafo 2.9, riformulato ai sensi della presente deliberazione, trovino applicazione decorsi 8 mesi dal completamento dell’attività previste al comma 6.5 della deliberazione 268/2015/R/EEL e comunque non prima dell’1 aprile 2017 e che l’eventuale articolazione delle attività funzionali all’implementazione possano essere stabilite nell’ambito della stesura delle specifiche informatiche di dettaglio e delle relative determinazioni in esito alle attività previste al comma 6.5 della deliberazione 268/2015/R/EEL;
  4. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati di valutare la necessità di opportune misure per assicurare il rispetto degli obblighi inerenti alla coerenza tra i dati di misura messi a disposizione ai sensi del TIME e dalla deliberazione 65/2012/R/EEL e quelli oggetto di fatturazione, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 268/2015/R/EEL;
  5. di pubblicare l’Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/EEL, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*